

REGOLAMENTO

Premessa

Il presente Regolamento intende disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'art. 2521 Cod.Civ. e dall'art. 43 dello Statuto sociale, i rapporti tra la Società Cooperativa e i Soci e l'attività degli organi sociali.

Il regolamento è predisposto dagli amministratori e viene approvato, come le sue modifiche o integrazioni, dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO I

RAPPORTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA E I SOCI

Art. 1 - Condizioni e documentazione per l'iscrizione alla Società Cooperativa

Con la domanda scritta di ammissione, di cui all'art. 7 dello Statuto, l'impresa richiedente l'iscrizione alla Società Cooperativa, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'inesistenza delle condizioni ostative all'ammissione, previsti dall'art. 6 del richiamato Statuto, dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di protesti a carico dell'impresa o del legale rappresentante o dei soci, ove si tratti di società, negli ultimi cinque anni.

L'impresa richiedente l'iscrizione dovrà produrre una visura o un certificato camerale, con data non anteriore di oltre due

mesi, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e, solo per le imprese artigiane, anche gli estremi relativi all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'iscrizione dovrà inoltre produrre copia del proprio regolare documento di identità e rilasciare il previsto consenso al trattamento dei dati personali conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 2 - Esame della domanda di ammissione

L'esame della domanda di ammissione viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dagli artt. 8 e 36 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare per iscritto all'impresa la propria decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivando l'eventuale delibera di diniego.

La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci.

In caso di diniego l'impresa può, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea come previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Art. 3 - Obblighi dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di verificare, nei modi e termini ritenuti più opportuni, la sussistenza in capo ai Soci dei requisiti richiesti per l'ammissione; pertanto, i Soci sono obbligati a fornire al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti da questo delegati le informazioni e la documentazione richiesti.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, ciascun Socio:

a) non dovrà aderire ad altre società o enti le cui finalità siano in contrasto o concorrenti con quelle perseguite dalla Società Cooperativa;

b) dovrà corrispondere le commissioni di gestione e/o patrimoniali per l'attività di garanzia collettiva e per i servizi ad essa connessi e strumentali;

c) dovrà consentire una regolare attività di istruttoria sulle richieste di garanzia, fornendo documentazione, dati e informazioni veritiere;

d) dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza delle norme statutarie, del presente regolamento nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di inadempimento per mancati versamenti nei confronti della Società Cooperativa, il Socio sarà invitato dal Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, ad onorare i propri impegni e dovrà inoltre corrispondere, a

titolo di risarcimento, gli interessi di mora di cui all'art. 1224 Cod.Civ..

Art. 4 - Diritti dei soci

Fermi restando i diritti dei Soci a partecipare con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie nonché ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio Sindacale, è riconosciuto altresì a ciascun Socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, il diritto di esaminare il Libro dei Soci e quello delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I Soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda oppure un ventesimo nell'ipotesi in cui la Società Cooperativa abbia più di tremila Soci, hanno diritto ai sensi dell'art. 2545 bis Cod. Civ. di esaminare attraverso un loro rappresentante il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Socio interessato o il rappresentante di cui al precedente comma dovrà inoltrare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale avrà cura di indicare il giorno in cui sarà effettuato, presso la sede della Società Cooperativa, l'esame richiesto.

Il diritto ad ispezionare gli anzidetti libri sociali non

spetta al Socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte con la Società Cooperativa.

Art. 5 - Cessazione del vincolo sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale nei confronti del singolo socio si verifica per le cause previste dall'art. 11 dello Statuto.

Il recesso del Socio e la morte del Socio sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto.

La delibera di esclusione del Socio adottata dal Consiglio di Amministrazione per una delle ipotesi previste dall'art. 13 dello Statuto deve essere comunicata al Socio stesso con lettera raccomandata contenente le motivazioni.

Contro la delibera di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventerà operativa dalla relativa annotazione nel Libro dei Soci.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Assemblea dei Soci

Ad integrazione delle modalità procedurali previste dall'art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di predisporre apposita verbalizzazione ove sia andata deserta

l'Assemblea in prima convocazione e ciò per consentire il regolare avvio dell'Assemblea fissata in seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Socio dissenziente dalle decisioni dell'Assemblea avrà diritto di fare apporre a verbale le motivazioni del suo dissenso e ciò per esigenza di criteri di trasparenza dei lavori assembleari.

Art. 7 - Elezione delle cariche sociali

A seguito della convocazione dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i soggetti interessati aventi i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura per iscritto presso la sede della Società Cooperativa almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione.

I candidati consiglieri devono dichiarare nella lettera di candidatura di non essere in situazione di sofferenza e/o difficoltà con il sistema bancario e/o finanziario sia nei rapporti aziendali sia nei rapporti extraaziendali.

I candidati sindaci devono possedere i requisiti di

professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalle vigenti disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovrà, altresì, verificare che fra i candidati a consigliere siano presenti rappresentanti di imprese artigiane in numero sufficiente a garantire il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 3 dello Statuto.

Sulle schede di votazione saranno riportati in ordine alfabetico esclusivamente i nominativi dei soggetti candidati alla carica di consigliere, di sindaco o di soggetto incaricato della revisione legale dei conti le cui candidature siano pervenute entro il termine sopra indicato e che siano muniti dei requisiti richiesti.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i consiglieri ed i sindaci da eleggere; per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti potrà essere espressa una sola preferenza; in caso contrario la scheda è da intendersi nulla.

Il Socio non avrà la possibilità di votare nominativi diversi da quelli indicati in scheda, pena la nullità della scheda stessa. Inoltre, le schede saranno considerate nulle anche

nell'ipotesi in cui contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere il voto non attribuibile ad un determinato candidato.

In caso di eventuali contestazioni sulle schede dichiarate nulle, deciderà immediatamente il Presidente dell'Assemblea, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Prima delle operazioni di voto, le schede saranno vidimate da due scrutatori nominati dall'Assemblea tra i Soci presenti, i quali non dovranno essere né amministratori in carica né candidati.

A seguito dello spoglio delle schede eseguito dagli scrutatori con l'assistenza del personale della Società Cooperativa e sotto la vigilanza dei componenti del Collegio Sindacale, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto, a norma dell'art. 27 penultimo comma dello Statuto, la maggioranza relativa di voti ed a parità di voti si intenderà eletto il candidato consigliere o sindaco più anziano di età.

In ogni caso il Presidente dell'Assemblea ed il Collegio Sindacale al termine delle operazioni di scrutinio dovranno accertare che la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione appena eletto sia detenuta, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto, da imprese artigiane; in caso contrario, saranno nominati consiglieri fino al raggiungimento della suddetta maggioranza i rappresentanti di imprese artigiane che abbiano

ottenuto il maggior numero di voti.

I membri eletti degli organi sociali dovranno assicurare la diligenza e il tempo necessari all'esercizio del loro mandato.

TITOLO III

CONCESSIONE DELLE GARANZIE

Art. 8 - Documentazione probatoria e criteri per la concessione delle garanzie

Il Consiglio di Amministrazione e, secondo le rispettive attribuzioni ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, il Comitato Esecutivo ed il Direttore Generale nell'esercizio dei poteri di delibera di concessione delle garanzie faranno riferimento alla documentazione probatoria di cui alla Procedura 0902 del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2008 "Controllo del processo - Istruttoria", utilizzando in particolare i criteri di valutazione ivi previsti.

In ogni caso, essi potranno richiedere atti e documenti aggiuntivi ove lo ritengano necessario.

La documentazione presentata ed in generale tutti gli atti relativi alla fase istruttoria sono da considerarsi riservati e non potranno essere in alcun modo divulgati a terzi che non siano gli Istituti di credito e/o altri Enti interessati all'operazione finanziaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Operatività del Regolamento

In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, è fatto obbligo ai Soci di osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

Copia del presente Regolamento dovrà essere consegnata al Socio al momento dell'ammissione e rimarrà sempre a disposizione dei Soci presso la sede e gli uffici della Società Cooperativa.